

7794/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 28.9.2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 2052/2014

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (con gli Avv.ti Simona Tulli e Carlo Manzoni)

RICORRENTE

E

INPGI (con l'Avv. Elisabetta Angelini)

RESISTENTE

Mediante il seguente dispositivo

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 3.400,00 oltre IVA e CPA; 60 giorni per la motivazione.

Roma 28.9.2017

Il Giudice
Dot.ssa Paola Lucarelli

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22 gennaio 2014, la s.p.a. [REDACTED] chiedeva al Giudice adito di dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo 7/11 novembre 2013, notificato il successivo 13 dicembre 2013 con il quale l'I.N.P.G.I. gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 37.665,00 per contributi assicurativi omessi relativi al periodo da dicembre 2007 a settembre 2012 su erogazioni corrisposte ai dipendenti a diverso titolo. La pretesa si fondava sull'accertamento ispettivo svolto dai funzionari INPGI nei confronti della società odierna opponente e concluso come da verbale n.67/2012

Si costituiva in giudizio l'INPGI che, replicando a tutte le contestazioni della [REDACTED], chiedeva venissero rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari e nel merito rigettato il ricorso, con vittoria di spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, sentiti i testi indicati e autorizzato lo scambio di note autorizzate la causa veniva decisa.

Prima di affrontare il merito della questione preme rammentare che *"Anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda"* (Cass. civ. Sez. lav. 25 luglio 2011, n.16199). Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ora ricordato, laddove l'opposto assume la veste processuale di attore e l'opponente quella di convenuto, se l'opposto sarà tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onere dell'opponente sarà quello di dimostrare fatti estintivi e modificativi della stessa, idonei a confutarne il fondamento.

Alla luce di tali considerazioni e procedendo nell'esame del quadro probatorio – documentale e testimoniale – si giunge alla conclusione di ritenere infondata l'opposizione proposta.

Queste le motivazioni del maturato convincimento.

In primo luogo va rilevato che non sono condivisibili le eccezioni sollevate dalla società secondo cui l'INPGI non avrebbe ridepositato con la memoria difensiva nella fase di merito il verbale ispettivo n.67/2912 e la ulteriore documentazione presente nel fascicolo della fase monitoria stante la natura sostanzialmente unitaria del giudizio di



opposizione a decreto ingiuntivo e della precedente fase monitoria, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 10 luglio 2015 n.14475.

Giova in primo luogo soffermarsi sulla valenza dell'ispezione e sottolineare che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del 7.11.2014).

Giova svolgere una disamina puntuale di tutte le voci richieste nel ricorso e delle argomentazioni difensive addotte a supporto delle contrapposte posizioni:

1. Rimborso spese taxi. Si fa riferimento alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti della società e per il servizio taxi relativo al percorso dalla redazione all'abitazione nei giorni in cui i giornalisti effettuavano il turno di lavoro che si protraeva, per la chiusura del giornale, nelle ore notturne. INPGI sostiene che dette somme devono ricomprendersi a pieno nella definizione di "reddito da lavoro dipendente" imponibile di cui al combinato disposto degli artt. 12 Legge 153/1969 e 51 D.P.R. 917/1986 non rientrando tali erogazioni in alcuna delle fattispecie di esclusione del reddito imponibile, né potendo ad esse applicarsi il regime di decontribuzione previsto per le spese di trasferta e missione.
2. Rimborsi spese telefoniche. Con questa voce si intendono i rimborsi per spese sostenute per bollette intestate e/o ricariche telefoniche dai giornalisti [REDACTED] [REDACTED] rispetto alle quali - fa notare INPGI - non risultano forniti sufficienti elementi che permettano di distinguere se le telefonate siano state effettuate per finalità professionali o personali. Si difende la società evidenziando come per detta pretesa contributiva non risulti nessuna specifica indicazione né di imponibile né di contributi risultando genericamente inserita in "Recupero contributi obbligatori relativi al periodo da novembre 2007 a settembre 2012 su benefits non assoggettati a contribuzione". Sul punto la società rileva la nullità del ricorso per violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. Inoltre la società deduce per tutti e tre i collaboratori menzionati, che non usufruendo di linee di collegamento telefonico di diretta pertinenza della datrice di lavoro, utilizzano propri mezzi i cui costi sono poi rimborsati dalla datrice di lavoro.
3. Rimborso spese di parcheggio. Il rimborso spese sostenute dal giornalista [REDACTED] [REDACTED] residente a Napoli per i parcheggi effettuati all'interno del Comune di Napoli non rientra in alcune delle ipotesi tassative di esclusione del reddito imponibile considerata la disciplina dettata dall'art. 5 T.u.i.r. e pertanto va ricondotto - secondo l'INPGI - nel reddito da sottoporre ad ordinario prelievo contributivo. La società reitera la medesima osservazione già formulata per la voce precedente evidenziando come anche per detta pretesa contributiva non risulti nessuna specifica indicazione né di imponibile né di contributi risultando



genericamente inserita in "Recupero contributi obbligatori relativi al periodo da novembre 2007 a settembre 2012 su benefits non assoggettati a contribuzione", rendendo il ricorso nullo per violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. Fa notare inoltre un errore relativo alla ricostruzione dei fatti poiché lo [REDACTED] risulta assegnato alla redazione di Milano e non a quella di Napoli.

4. Rimborso spese carburante. Si fa riferimento al rimborso per le spese sostenute dal dipendente [REDACTED] per il rifornimento carburante ottenuto sulla base della semplice presentazione della scheda carburante e senza alcun obbligo di giustificare la spesa sostenuta e l'utilizzo dell'auto in ragione delle esigenze di servizio. Non risultando connesse con l'attività di lavoro, tali erogazioni devono essere ricomprese nel computo della base imponibile valevole ai fini previdenziali. Replica la società come anche per detta pretesa contributiva non risulti nessuna specifica indicazione né di imponibile né di contributi risultando genericamente inserita in "Recupero contributi obbligatori relativi al periodo da novembre 2007 a settembre 2012 su benefits non assoggettati a contribuzione", rendendo il ricorso nullo per violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. Inoltre osserva come nella domanda dell'Istituto non sia indicato l'imponibile al quale sono state ragguagliate le pretese contributive.
5. Rimborso spese "Ecopass". Nel corso dell'accertamento ispettivo è emerso che la società ha rimborsato le giornaliste dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] delle spese per dotarsi del c.d. Ecopass necessario per accedere al centro di Milano. La società reitera la medesima osservazione già formulata per la voce precedente evidenziando come anche per detta pretesa contributiva non risulti nessuna specifica indicazione né di imponibile né di contributi risultando genericamente inserita in "Recupero contributi obbligatori relativi al periodo da novembre 2007 a settembre 2012 su benefits non assoggettati a contribuzione", rendendo il ricorso nullo per violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. Nel merito segnala che in forza di accordo aziendale la società ha concesso in utilizzo ai giornalisti autovetture con contratti di noleggio che prevedono l'assolvimento della tassa di circolazione laddove alle giornaliste risulta conteggiato un costo chilometrico di esercizio pari al 50% del costo di noleggio e quindi ben superiore a quanto previsto alle lettera a, comma 4 D.Lgs. 314/1997.
6. Rimborso spese di acquisto materiale informatico per il giornalista dipendente [REDACTED] il quale ha effettuato gli acquisti senza chiedere autorizzazione all'acquisto ma procedendovi direttamente e chiedendo poi il rimborso su mera presentazione di fattura. Risultando pertanto erogazioni concesse a beneficio del solo lavoratore, tali rimborsi devono essere considerati redditi da lavoro dipendente e come tali assoggettati a ordinario prelievo contributivo. La società reitera la medesima osservazione già formulata per la voce precedente evidenziando come anche per detta pretesa contributiva non risulti nessuna specifica indicazione né di imponibile né di contributi risultando genericamente inserita in "Recupero contributi obbligatori relativi al periodo da novembre 2007 a settembre 2012 su benefits non assoggettati a contribuzione", rendendo il ricorso nullo per violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c.
7. Rimborsi relativi alla concessione auto aziendale. La prassi per cui la società offre la possibilità ai dipendenti giornalisti di dotarsi di auto aziendale mediante noleggio a lungo termine, il cui canone viene rimborsato nella misura del 50% risulta disattesa in relazione alla dipendente [REDACTED] per la quale la



trattenuta è rimasta invariata anche per tutto il tempo che la giornalista è stata assente da lavoro per aspettativa non retribuita; periodo durante il quale l'auto è stata utilizzata dalla [REDACTED] esclusivamente per motivi personali. Pertanto i funzionari INPGI hanno disposto il recupero dei contributi omessi, assoggettando a contribuzione il restante 50% del canone di noleggio per i mesi di aspettativa non retribuita. La società si difende osservando che alla giornalista compete, ai sensi dell'art. 24 del CCNL di categoria, durante il periodo di assenza per gravidanza, l'intero trattamento retributivo comprensivo quindi anche dei benefits. Legittimamente quindi la [REDACTED] avrebbe goduto dell'autovettura assegnata ad uso promiscuo con addebito alla stessa del 50% del canone di noleggio.

8. Contribuzione relativa alle spese sostenute dalla società per le locazioni degli appartamenti concessi ai direttori [REDACTED] [REDACTED] dipendente dal settembre 2009 al dicembre 2010, e [REDACTED] dipendente dal settembre 2009. La società avrebbe impropriamente assoggettato a contribuzione il valore della sola rendita catastale del fabbricato senza includere -ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. C) del TUIR - tutte le spese inerenti all'immobile condotto in locazione, comprese quelle condominiali. La società osserva che il ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi invalido mancando qualsiasi indicazione del "valore imponibile" accertato per il conteggio della contribuzione ingiunta.

9. Indennità di trasferimento. Dai riscontri effettuati in sede ispettiva è emerso che, a fronte del trasferimento dei giornalisti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] disposto su istanza degli interessati, dalla redazione milanese de "Il Giornale" alla redazione di Roma, la società non ha erogato ai dipendenti l'indennità prevista dall'art. 22 del CCNL. La società replicava considerando nel caso di specie non integrata l'ipotesi disciplinata al predetto art. 22.

La società contesta, inoltre, la violazione del divieto del frazionamento giudiziale risultando proposte, in forza dello stesso verbale di accertamento, plurime richieste monitorie che ledono così la regola generale di correttezza e buona fede in linea con i principi della Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2007 n.23736. Come ultima puntualizzazione la società contesta la richiesta degli interessi previsti nel decreto non dovuti e non richiesti da INPGI.

Le doglianze contenute nel ricorso sono le stesse per le singole voci di erogazioni fatte dalla società per le quali non risultano corrisposti i contributi e come tali risultano riconducibili in categorie.

La società opponente si duole:

- che il decreto ingiuntivo opposto manca dei requisiti di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. risultando indicato, per le voci di cui ai punti da 2 a 6, il complessivo imponibile e l'importo complessivo della contribuzione omessa ma non invece precisati gli imponibili riferiti alle singole tipologie dei rimborsi da assoggettare, secondo l'ente, a contribuzione. Il rilievo è infondato in quanto, come sottolinea l'Istituto, dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione allo stesso allegata, riferibile a tutte le causali di erogazioni effettuate, emergono i singoli imponibili assoggettati a contribuzione. Come del resto appaiono chiariti nel testo del ricorso i parametri con cui risulta calcolata la contribuzione dovuta. Conferma dei dati inoltre emerge



dall'estratto dei libri contabili della società depositato contenente il conteggio riepilogativo del credito dell'INPGI.

- della violazione del divieto del frazionamento giudiziale risultando proposte, in forza dello stesso verbale di accertamento, plurime richieste monitorie. Il rilievo è infondato in quanto il verbale ispettivo – come fa notare l'Istituto – contiene più titoli di addebito ma ciascuno autonomo e avulso dagli altri. Ne consegue che non sia ravvisabile alcun frazionamento giudiziale.

- della non assoggettabilità a contribuzione degli importi erogati ai propri dipendenti per rimborsare le spese da essi sostenute a vario titolo. L'onere probatorio che le erogazioni fatte per rimborso spese taxi e spese telefoniche dovessero essere ricondotte a ragioni di servizio gravava sulla medesima società che lo ha disatteso. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nello stabilirlo. Da ultimo la pronuncia del 3.ottobre 2017 n.23051 secondo cui *“La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'articolo 12 comma 1 Legge 153 del 1969m può essere vinta solo dalla dimostrazione di cui è onerato il datore di lavoro che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse”*.

- della non assoggettabilità a contribuzione del canone di noleggio dell'auto aziendale fornita alla giornalista [REDACTED]. Le regola di assoggettare a contribuzione per il solo 50% la spesa riferita al noleggio delle auto concesse in uso ai propri dipendenti è stata rispettata dalla società ad eccezione della sola posizione della giornalista [REDACTED]. In tal caso, infatti, la limitazione al 50% dell'obbligo contributivo non appariva giustificata. La [REDACTED] infatti era risultata assente in aspettativa non retribuita nel periodo dal novembre 2007 al novembre 2008 e beneficiaria ugualmente, come la legge le consentiva, dell'auto aziendale. Ne consegue che il benefit di cui la [REDACTED] ha goduto per esclusivo uso personale doveva essere assoggettato a contribuzione per l'intero. Sul punto la difesa della società è rimasta priva di consistenza.

- della non assoggettabilità a contribuzione delle spese condominiali degli appartamenti concessi in uso ai Direttori [REDACTED] e [REDACTED]. Il rilievo è infondato in quanto in contrasto con il dettato normativo che richiede che la rendita catastale degli appartamenti concessi in uso ai direttori debba essere aumentata del valore delle spese condominiali e delle altre utenze da cui debba poi essere sottratto quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

- della non assoggettabilità a contribuzione della indennità di cui all'art. 22 del CNLG per i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED]. L'interpretazione restrittiva della predetta norma – secondo la quale la stessa si applicherebbe al solo trasferimento coatto dei lavoratori – operata dalla società non è condivisibile. La norma riguarda in generale sia i trasferimenti disposti dal datore di lavoro che richiesti dal lavoratore.



Il quadro probatorio acquisito nel corso del giudizio – e quindi la testimonianza resa da [REDACTED] direttore amministrativo del personale dell'azienda dal 2000 e direttore operativo della stessa dal 2011 – non altera il convincimento sulla infondatezza dell'opposizione cui questo Giudice risulta pervenuto; convincimento motivato dalla produzione documentale allegata dall'Istituto. Le erogazioni effettuate dalla società ai propri dipendenti e oggetto del presente giudizio rientrano nella definizione di reddito da lavoro dipendente assoggettabile a contribuzione e non risulta in alcun modo dimostrata la loro riconducibilità ad alcune delle ipotesi di esclusione da reddito imponibile.

Preme inoltre evidenziare la genericità dei rilievi mossi dalla società con riferimento alle voci accessorie del credito: interessi considerati dal debitore non dovuti e le sanzioni considerate mal calcolate. Nel primo caso si tratta di un rilievo superabile in quanto gli interessi rappresentano un credito accessorio da considerarsi naturale conseguenza dell'importo ritenuto dovuto dalla società e come tale anch'esso dovuto, nel secondo caso si tratta di un rilievo genericamente formulato e comunque nel merito infondato.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

Roma, 9 febbraio 2018

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

xxx

